Scheda informativa "Continuazione dell’assicurazione facoltativa"

Possibilità di continuare a rimanere assicurati facoltativamente dopo una disdetta del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro, se la persona assicurata ha superato l'età di 58 anni.

Base

Il regolamento d’assicurazione 2025 costituisce la base dell’assicurazione. Si applicano le disposizioni formulate nel regolamento. La base è l'articolo 12.

Cerchia di assicurati

Assicurati di età superiore a 58 anni che sono stati licenziati dal datore di lavoro.

Obiettivo

Proseguimento della previdenza professionale senza datore di lavoro per continuare ad accantonare capitali pensionistici, beneficiare di prestazioni future sotto forma di pensione ed essere assicurati contro i rischi di decesso e d'invalidità.

Portata della copertura assicurativa

Assicurazione completa
La protezione assicurativa rimane invariata come prima della cessazione del rapporto di lavoro. La persona assicurata paga l'intero contributo.
Assicurazione di rischio
Le prestazioni di vecchiaia, decesso o invalidità continuano a essere assicurate. Poiché vengono pagati solo i contributi per la parte di rischio, in questa fase l’avere di vecchiaia aumenta solo degli interessi. L’ammontare dell'avere di vecchiaia sarà convertito in una pensione.

Esempio: forma assicurativa N, piano di base

	Assicurazione completa	Assicurazione di rischio
Ultimo salario lordo	65'000	65'000
Salario assicurato "N"	46'150	46'150
Accredito di vecchiaia 24.9 %	11'492	0
Contributo di rischio 2.6 %	1'200	1'200
Contributo per le spese amministrative 0.3 %	138	138
Contributo totale della persona assicurata	12'830	1'338

Modalità di adesione

La richiesta di continuazione dell'assicurazione deve essere presentata alla CPV/CAP al più tardi entro 30 giorni dallo scioglimento del rapporto assicurativo. La richiesta deve essere accompagnata dalla lettera di licenziamento del datore di lavoro.

Situazione: 01.01.2025

La CPV/CAP redige un accordo che definisce i diritti e gli obblighi. Esso stabilisce le scadenze di pagamento dei contributi, l'eventuale estinzione dell'assicurazione prima dell'età di pensionamento a 65 anni, le informazioni da comunicare alla CPV/CAP ecc.

Cosa occorre considerare

- L'assicurazione facoltativa termina al più tardi al raggiungimento dell'età tecnica di pensionamento. La persona assicurata può disdire l'assicurazione facoltativa in qualsiasi momento (30 giorni di preavviso).
- In caso di affiliazione a un altro istituto di previdenza, l'assicurazione facoltativa termina con il trasferimento di almeno 2/3 della prestazione di libero passaggio.
- Se l'assicurazione facoltativa è durata più di due anni, le prestazioni possono essere riscosse solo sotto forma di pensione.
- Un prelievo anticipato nell'ambito della proprietà d'abitazioni può essere effettuato solo durante i primi 23 mesi di assicurazione facoltativa.

Riscossione di una pensione di vecchiaia

In caso di scioglimento del rapporto di assicurazione prima dell'età ordinaria di pensionamento AVS, gli assicurati che sottostavano al regolamento sul pensionamento anticipato del loro precedente datore di lavoro hanno sempre ancora il diritto di effettuare un versamento per aumentare la loro pensione di vecchiaia a vita e di percepire una pensione di sostituzione temporanea.

L'inizio del pensionamento può avvenire al più tardi al raggiungimento dell'età tecnica di pensionamento (65 anni).

Sopraggiungere di un evento di rischio

Se l'assicurazione federale per l'invalidità concede una pensione d'invalidità a una persona assicurata volontariamente, anche la CPV/CAP verifica se ne ha diritto. Le prestazioni sono calcolate sulla base delle aspettative di rendita a 65 anni che a loro volta dipendono dall'assicurazione corrente.

In caso di decesso, i superstiti godono degli stessi diritti previsti dall'assicurazione "ordinaria". Anche questi diritti sono calcolati sulla base dell'avere di vecchiaia previsto fino al 65° anno di età o, in caso di decesso, sul capitale costituito dalla persona deceduta con gli accrediti di vecchiaia, i contributi di risparmio, gli accrediti retroattivi e le prestazioni di libero passaggio.

Particolarità

L'assicurazione facoltativa può essere trasferita a un altro istituto di previdenza se il datore di lavoro precedente esce dalla CPV/CAP e si affilia a un altro istituto di previdenza.

In caso di sottocopertura della CPV/CAP e di necessità di riscuotere contributi di risanamento, anche la persona assicurata facoltativamente è tenuta al pagamento di questi contributi.